



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 100 DEL 18/10/2024

Oggetto: MISURE A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE MINISTERIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - G7 ITALIA - PESCARA 22-24 OTTOBRE 2024.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Città di Pescara ospiterà l'evento denominato: G7 ITALIA Riunione Ministeriale Sviluppo, nelle giornate del 22/23/24 Ottobre 2024 a cui parteciperanno diverse delegazioni dei paesi esteri;
- la Questura di Pescara, Divisione di Gabinetto – Sezione Ordine Pubblico –, mediante nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 203924 del 08/10/2024 e successiva nota integrativa n. 207280 del 14/10/2024 ha trasmesso le disposizioni di ordine e sicurezza pubblica da attuare in occasione del G7 Italia;
- nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico Operativo è stata disposta per la Città di Pescara, la costituzione di quattro zone di massima sicurezza nelle quali istituire le modifiche temporanee alla viabilità, unitamente alla calendarizzazione temporale ed oraria delle stesse, distinte per le quattro zone di seguito elencate:
 - o la Zona Massima Sicurezza “*AURUM*”;
 - o la Zona Massima Sicurezza “*IMAGO*”;
 - o la Zona Massima Sicurezza “*CASCELLA*”;
 - o la Zona Massima Sicurezza “*RISORGIMENTO*”;
- nel corso delle diverse riunioni e tavoli tecnici indetti dalla Prefettura e dalla Questura di Pescara è stata delineata la regolamentazione della viabilità cittadina ai fini della sicurezza stradale, nonché disposte tutte le misure collaterali di pubblica sicurezza;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 988 del 15/10/2024 con la quale è stata disposta la modifica temporanea della disciplina viaria con istituzione del divieto di transito e di sosta nelle vie e strade ricomprese nelle sopra indicate ZONE MASSIMA SICUREZZA nel periodo compreso tra il 21 ed il 25 ottobre 2024, in occasione della Riunione Interministeriale per lo sviluppo economico – G7 Italia;

Preso atto che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Considerato che:

- l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e da ultimo modificato con L. 214/2023, relativo alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali;
- l'art. 41 della Costituzione stabilisce che la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

Sentita la Questura di Pescara, Divisione di Gabinetto – Ordine Pubblico – sulle misure di sicurezza da adottare;

Evidenziato che la gestione di eventi di tale impatto sul territorio impone l'adozione di misure ed interventi utili a preservare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica e scongiurare eventuali criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine nei luoghi interessati dall'evento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad adottare le misure di sicurezza, come meglio specificate di seguito e nelle planimetrie allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

Nella giornata del 22 ottobre 2024 dalle ore 13.00 fino alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, nella ZONA di MASSIMA SICUREZZA "IMAGO", in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova, e Piazza Sacro Cuore (ALL. A)

- il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all'interno dei locali;
- divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o lattine;

Nella giornata del 23 ottobre 2024 dalle ore 13.00 fino alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, nella ZONA di MASSIMA SICUREZZA “CASCELLA”, in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova, Piazza Sacro Cuore, Piazza della Rinascita fino a Largo Mediterraneo (ALL. B)

- il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all'interno dei locali;
- divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o lattine;

Nella giornata del 23 ottobre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ALL. C)

l'interdizione del tratto di spiaggia antistante l'area di Largo Mediterraneo (Nave di Cascella).

Nelle giornate del 23 e 24 Ottobre 2024, la chiusura delle seguenti attività ricomprese nella ZONA MASSIMA SICUREZZA “AURUM”

- pubblico esercizio all'insegna “Osteria Pane e Vino” sita in via F. d'Avalos n. 186
- posteggio isolato n. 10 in concessione al Sig. De Sanctis Giuseppe in Viale della Pineta

Precisato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire comportamenti atti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica nonché salvaguardare l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara per le valutazioni di competenza

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **Nella giornata del 22 ottobre 2024 dalle ore 13.00 fino alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, nella ZONA di MASSIMA SICUREZZA “TMAGO”, tra Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova, e Piazza Sacro Cuore (ALL. A);**

- il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all'interno dei locali;
- divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o lattine;

2. Nella giornata del 23 ottobre 2024 dalle ore 13.00 fino alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze, nella ZONA di MASSIMA SICUREZZA “CASCELLA”, in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova, Piazza Sacro Cuore, Piazza della Rinascita fino a Largo Mediterraneo (ALL. B)
- il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all’interno dei locali;
 - divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o lattine;
3. Nella giornata del 23 ottobre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ALL. C)
l’interdizione del tratto di spiaggia antistante l’area di Largo Mediterraneo (Nave di Cascella).
4. Nelle giornate del 23 e 24 Ottobre 2024, la chiusura delle seguenti attività ricomprese nella ZONA MASSIMA SICUREZZA “AURUM”
- pubblico esercizio all’insegna “Osteria Pane e Vino” sita in via F. d’Avalos n. 186
 - posteggio isolato n. 10 in concessione al Sig. De Sanctis Giuseppe in Viale della Pineta

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, ovvero innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Pescara, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

che l’inosservanza dei precetti di cui alla presente ordinanza, fatta salva l’eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto stabilito nell’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal Decreto Legge n. 92/2008;

che la verifica del rispetto delle sopracitate disposizioni sia effettuata dalle Forze di Polizia, assumendo, in caso di inottemperanza, i provvedimenti previsti dal vigente ordinamento, in particolare dalla Legge n. 48/2017

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pescara e, tramite PEC, ai seguenti destinatari:

- a S.E. il Prefetto di Pescara;
- Questura di Pescara;
- Polizia Locale;

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)